COMUNE DI PERUGIA U.O. SUAPE - EDILIZIA PRIVATA E SVILUPPO ECONOMICO UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA suape@pec.comune.perugia.it

# COMUNICAZIONE VARIAZIONE NUMERO E/O TIPOLOGIA APPARECCHI DA GIOCO

in esercizi commerciali e in altri esercizi pubblici o aperti al pubblico diversi da quelli già autorizzati ai sensi degli artt. 86 o 88 del TULPS e nei circoli privati senza attività di somministrazione alimenti e bevande ai soci.

[]/la	sottoscritto/a	
		() il
resid		() Via
		codice fiscale
		_ recapito telefonico
in q	ualità di:	
⊐ t	titolare dell'impresa individuale	
	partita iva	
_		Provincia
		ntel
		C.C.I.A.A. di
		PEC
p c v	via	Provincia  n tel  C.C.I.A.A. di
		PEC
		C OMUNICA  110 del T.U.L.P.S. all'interno di:  o (specificare, ad es. tabaccheria, edicola, negozio di abbigliamento,
		pubblico (specificare, ad es. pizzeria al taglio, gelateria, phone pettacolo, ecc

ubicato	in Perugia, Via	n.	1	pia	no		
		superficie utile mq					alla
D.I.A./	S.C.I.A. presentata il	<u></u> :					
<b>-</b>	* *	0, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S.:					
	da n a n	(1);					
•	apparecchi di cui all'art. 11 da n a n	0, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S.:					
	apparecchi di cui all'art. 11 da n a n	0, comma 7, lett. c) del T.U.L.P.S.:(2);					
	annarecchi di cui all'art 11	0, comma 7, lett. c - bis) del T.U.L.	рς.				
_	* *	n (tipologia					
	da 11 a 1	(tipologia				(2	);
	apparecchi di cui all'art. 1	10, comma 7, lett. c - ter) del T.U.L	P.S.:				
	da n a r	ı (tipologia					
						) (2).	

#### DICHIARA

- di avere la disponibilità dei locali a titolo di (specificare, ad es. proprietà, affitto da soggetto privato, concessione/convenzione con Amministrazione Comunale, ecc...)
- che la superficie complessiva e la superficie utile del locale, come sopra indicate, non hanno subito variazioni;
- in caso di aggiunta di apparecchi da gioco: che gli apparecchi sono conformi alle vigenti normative e dotati dei prescritti titoli autorizzatori

#### DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- in base alle vigenti disposizioni statali e comunali è vietato installare apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.:
  - negli esercizi ubicati all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, pertinenze di luoghi di culto;
  - negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in concessione;
  - all'esterno dei locali sede dell'attività principale e in spazi all'aperto in genere;
  - in locali, spazi ed impianti di proprietà dell'Ente;
  - nelle aree dei circoli privati alle quali possono accedere i minori di anni 18;
- ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm. e del vigente regolamento comunale per i giochi leciti, è vietata la nuova installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. in locali che si trovino ad una distanza inferiore a 500= metri dai luoghi sensibili di seguito indicati (la distanza è misurata sul percorso pedonale più breve tra l'ingresso principale del locale ove sono collocati gli apparecchi e l'ingresso principale del luogo sensibile considerato, nel rispetto del Codice della Strada; per nuova installazione si intende la prima installazione o l'installazione di ulteriori apparecchi rispetto a quelli già detenuti):
  - \* istituti scolastici di ogni ordine e grado (scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado);
  - strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario (ospedali, cliniche, case di cura, centri di recupero, strutture residenziali socio sanitarie per minorenni di cui al Titolo VI del R.R. 4 dicembre 2017, n. 7, strutture residenziali e semiresidenziali per persone anziane autosufficienti di cui al

Titolo II del R.R. 7 novembre 2012, n. 16 e alla D.G.R. n. 199/2014, strutture residenziali per persone adulte in situazioni di disagio e marginalità sociale di cui all'art. 2 del R.R. 10 novembre 2014, n. 4);

- luoghi di culto;
- centri socio- ricreativi e sportivi:
- \* centri di aggregazione giovanile e altre strutture frequentate principalmente da giovani (luoghi gestiti da associazioni di qualsiasi tipo e per qualsiasi finalità (sportiva, ludica, sociale, religiosa) frequentati in maniera prevalente da soggetti con età inferiore ai 18 anni, strutture residenziali socio-educative per minorenni di cui al Titolo V^ del R.R. 4 dicembre 2017);
- \* stazione ferroviaria Perugia Fontivegge (Piazza Vittorio Veneto);
- \* stazione ferroviaria Perugia Ponte S. Giovanni (Via Nino Bixio).
- ♦ l'uso degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 TULPS è vietato ai minori di anni 18 (il titolare dell'attività è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido); l'uso degli altri apparecchi o congegni da gioco è vietato ai minori di anni 16;
- ♦ l'uso degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 e comma 7 del T.U.L.P.S. è vietato nella fascia oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 10.00;
- ♦ nel locale devono essere esposti in luogo ben visibile al pubblico: 1) la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore e vidimata dal Comune 2) il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di gioco, 3) i regolamenti e le tabella delle tariffe di ciascun gioco 4) un cartello recante i divieti relativi all'utilizzo di apparecchi da gioco. Il divieto di utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. ai minori di 18 anni deve essere segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita ((La tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Comune, è scaricabile dal sito istituzionale, al link <a href="https://www.comune.perugia.it/pagine/modulistica-polizia-amministrativa">https://www.comune.perugia.it/pagine/modulistica-polizia-amministrativa</a> all'interno del paragrafo "Apparecchi e congegni da gioco");
- ♦ all'ingresso e all'interno dei locali inoltre deve essere esposto il materiale informativo sui rischi correlati al gioco d'azzardo e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico, predisposto dalla Regione Umbria in collaborazione con la U.S.L. Umbria, secondo le modalità indicate nell'Allegato "A" alla deliberazione della G.R. n. 347 del 16 aprile 2018. Il termine entro cui adempiere a tale obbligo è fissato al 31dicembre 2018 (deliberazione G.R. n. 944/2018).

  Il materiale informativo può essere reperito, in forma cartacea, fino ad esaurimento delle scorte, presso i servizi sanitari delle Aziende USL dedicati al trattamento del gioco d'azzardo patologico e presso le Associazioni di categoria, oppure può essere scaricato dai siti delle Aziende USL o dal sito istituzionale della Regione Umbria al link:

http://www.regione.umbria.it/salute/dipendenze/numero-verde-gioco-d-azzardo-patologico.

- ♦ in caso di presenza all'interno dell'esercizio o del circolo di apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6 del T.U.L.P.S. devono essere osservate le disposizioni della L.R. n. 21/2014 e ss.mm. relative alla partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico e alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito, nei tempi e secondo le modalità indicate nell'Allegato "A" alla deliberazione della G.R. n. 1159 del 10 ottobre 2016 (3);
- ♦ in caso di presenza all'interno dell'esercizio o del circolo di apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. è necessario, ai fini dell'effettivo esercizio dell'attività, **iscriversi nell'Elenco** dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi da intrattenimento (RIES) presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui all'art. 1, c. 533 della L. 266/2005, come sostituito dall'art. 1, c. 82 della legge n. 220/2010.

Data	Firma

#### Documentazione da allegare:

♦ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea allegare anche fotocopia del permesso o della carta di soggiorno);

• in caso di installazione di biliardi: relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 Kg x mq.).

#### NOTE

(1) Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 27 luglio 2011, possono essere installati i seguenti apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. n. 773/31: rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto: fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie utile non superiore a 10 metri quadrati e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie utile non superiore a 20 mq. Oltre i 20 mq n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 metri quadrati della superficie utile, sino ad un massimo di 8 apparecchi; edicole e ad altri esercizi commerciali o pubblici non autorizzati ai sensi dell'art. 86 o dell'art 88 del T.U.L.P.S. n. 773/31, circoli privati/associazioni senza attività di somministrazione ai soci: fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie utile non superiore a 15 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie utile non superiore a 100 mq ed un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie utile non superiore a 100 mq ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie utile oltre i 100 mq.

Per ciascun apparecchio deve essere riservata una superficie di ingombro pari almeno a due metri quadrati. Se l'apparecchio comprende più di una postazione, la superficie minima di ingombro di due metri quadrati deve essere moltiplicata per il numero di postazioni.

Inoltre, gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del TT.U.L.P.S. non devono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie (due apparecchi si considerano contigui quando risultano ad una distanza inferiore a 1,5 metri, misurati nel punto più vicino tra di loro).

- (2) Il numero di **apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.** installabili presso l'attività principale deve rispettare le indicazioni di cui alle vigenti determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- (3) L'art. 7 della L.R. n. 21/2014 e ss.mm. prevede che i **gestori e il personale** delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi da gioco lecito **debbano obbligatoriamente partecipare ai corsi di formazione** finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico e alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco lecito. La mancata partecipazione ai corsi di formazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000= a 5000= euro (art. 11).

Nell'Allegato "A" della deliberazione della G.R. n. 1159/2016 si precisa che **sono tenuti ad assolvere all'obbligo** formativo, con conseguimento del relativo attestato di partecipazione al corso, tutti i gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS e tutto il personale in essi operante, purchè il rapporto lavorativo o l'impiego di detto personale sia di durata non inferiore a sei mesi. In ogni caso, il gestore è tenuto ad assicurare la presenza, in ogni turno lavorativo, di almeno un soggetto formato.

Il tempo di assolvimento degli obblighi per i nuovi assunti è fissato in massimo sei mesi dalla data di assunzione.

Le nuove sale da gioco e i nuovi locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, c. 6 del TULPS devono provvedere all'iscrizione ai corsi entro la data di installazione delle apparecchiature.

Per maggiori informazioni, anche relative ai casi di esonero dalla partecipazione ai corsi, si rimanda alla deliberazione G.R. n. 1159/2016, pubblicata sul B.U.R. Umbria del 26 ottobre 2016, n. 50.

### **AVVERTENZE**

- ◆ La presente comunicazione è valida solo se compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione ivi indicata. Copia della stessa, corredata dalla ricevuta di avvenuta consegna PEC, va conservata unitamente alla SCIA installazione e gestione apparecchi da gioco a suo tempo presentata, presso la sede dell'attività ed esibita ad eventuale richiesta degli organi di vigilanza;
- ♦ Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

## INFORMATIVA PRIVACY

In applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l'UO SUAPE - Edilizia privata e sviluppo economico anche con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l'accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente SCIA sono oggetto di controllo
da parte dell'Amministrazione procedente ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell'UO SUAPE - Edilizia provata e sviluppo economico. I suoi dati saranno trattati
per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la
rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all'Autorità Garante per proporre reclamo. Troverà un'informativa completa ed aggiornata all'indirizzo: <a href="https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy">https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy</a>

Data	Firma	